

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3035

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASILIO, CORDA, FRUSONE, RIZZO, TOFALO, PAOLO BERNINI

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale e per la riabilitazione storica dei militari sottoposti a esecuzione sommaria o decimazione

Presentata il 14 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 24 maggio 2015 saranno cento anni dell'ingresso dell'Italia nella prima Guerra mondiale. « L'inutile strage », come la definì il Papa dell'epoca Benedetto XV, doveva essere una guerra breve ma si tramutò subito in una guerra di logoramento. La trincea divenne l'emblema in cui i popoli di Europa si uccidevano l'un contro l'altro e dove non riusciva la forza distruttiva delle armi, arrivavano impietosi il gelo, il freddo, i pidocchi e malattie drammatiche come l'influenza spagnola. L'Europa si bagnava del sangue della sua « meglio gioventù », in genere ragazzi strappati alla vita dei campi e ai propri affetti, obbligati a combattere contro loro simili. La prima Guerra mondiale fu anche l'incubatrice

dei totalitarismi. In Italia il fascismo si nutrì del sentimento di frustrazione dei reduci e non inventò niente (dalla censura, al divieto di sciopero, all'uccisione dell'avversario) che non fosse già stato sperimentato durante il primo tragico conflitto. I dati crudi ci raccontano il prezzo che il popolo italiano pagò a una guerra voluta da pochi. Il Parlamento, che in larga parte era contrario alla guerra, si trovò, con il Patto di Londra, davanti a un colpo di mano del Re e del Governo e di fatto esautorato. Il 3,48 per cento della popolazione italiana perse la vita nel conflitto: 1 milione e 240.000 morti di cui 651.000 militari e 589.000 civili. Il numero dei mutilati, disadattati, orfani e vedove era incalcolabile, una ferita aperta nella so-

cietà italiana. La verità ufficiale ha sempre cercato di accreditare la prima Guerra mondiale come il compimento del Risorgimento. È una tesi molto discutibile, perché larghissima parte della popolazione vi fu costretta più con la forza delle pene e delle cartoline precetto portate dai carabinieri che per convinzione patriottica. La necessità di riaprire un dibattito pubblico, fuori dalla propaganda e dalle strumentalizzazioni che ne hanno spesso caratterizzato le ricorrenze e gli anniversari, oggi, cento anni dopo, s'impone con tutta la sua forza.

Il Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del « fattore umano » nella prima Guerra mondiale, insediato nello scorso novembre a seguito del decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2014 e presieduto da Arturo Parisi, ha recentemente concluso la sua prima istruttoria riferendo alla Ministra della difesa Pinotti alcune iniziali conclusioni, al termine di un trimestre di attività.

Riconosciute l'ampiezza e la profondità della « dimensione umana » del primo conflitto mondiale nei suoi molteplici aspetti — si legge in una nota del Ministero della difesa —, il Comitato ha proceduto a una ricognizione delle iniziative già programmate nell'ambito del dicastero, nel quadro delle attività celebrative promosse dal Comitato interministeriale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinato dal Presidente Franco Marini. Nel riferire al Ministro le indicazioni emerse dalla ricognizione istruttoria il Comitato ha condiviso l'opportunità che il Ministero sostenga nell'ambito delle sue competenze ogni iniziativa capace di alimentare una matura e rinnovata memoria condivisa delle passioni e delle sofferenze che segnarono la partecipazione a quell'evento di milioni di uomini e di donne appartenenti a tutte le componenti della comunità nazionale.

Nel comunicato stampa del Ministero si legge inoltre « Il Ministro Pinotti, che aveva seguito l'attività del Comitato nel corso dello svolgimento dei suoi lavori, ha condiviso le indicazioni emerse e ha assi-

curato l'impegno del dicastero nella direzione indicata. Più specificamente ha auspicato che in questo spirito la comunità degli storici possa offrire il suo contributo per l'approfondimento dei temi emersi: dalla esperienza della trincea all'arditismo alle specialità e ai reparti di eccellenza. Dal disciplinamento alla repressione dei comportamenti devianti fino alle condanne alla pena capitale connesse col corso dei combattimenti o con azioni contro la popolazione civile. Dagli episodi di eroismo alla renitenza e alla diserzione ».

I sottoscrittori della presente proposta di legge condividono lo spirito e la lettera delle considerazioni del Ministro della difesa e la necessità di affrontare anche le parti più controverse della Grande guerra. Nell'approssimarsi dei cento anni dell'ingresso dell'Italia in quel tragico conflitto, è compito della Repubblica, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, celebrare nel miglior modo possibile i giovani italiani che vi persero la vita restituendo a coloro, cui impropriamente furono sottratti, l'onore e il riconoscimento che meritano.

Nessuna memoria nazionale condivisa infatti può prescindere dalla necessaria ricostruzione e dal dovuto riconoscimento di errori e di orrori che in quel teatro vennero commessi nei confronti degli stessi coscritti. In particolare il ricorso alle esecuzioni sommarie e alla decimazione sono stati individuati come atti ignobili e ripugnanti, contrari ai principi di umanità e della stessa etica militare. All'inizio del ventesimo secolo la pena di morte era prevista dalla totalità delle legislazioni penali militari e da quasi tutti i codici penali comuni europei; faceva lodevole eccezione, ma solo per l'ambito non militare, proprio il codice penale italiano, che aveva abolito la pena di morte (cosiddetto codice Zanardelli del 1889). L'attribuzione al legislatore della facoltà di prevedere la pena di morte nelle leggi militari di guerra è rimasta molto a lungo perfino nella Costituzione repubblicana, all'articolo 27, quarto comma, che è stato abrogato sol-

tanto con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1. Risale solo al 1994 la legge n. 589 che ha eliminato la pena di morte dai codici militari.

L'articolo 40 del codice penale dell'Esercito durante la Grande guerra prevedeva che nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzasse qualsiasi mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, fosse da ritenere correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati. In virtù di tale norma, gli ufficiali, in particolare i comandanti di reparti o di formazioni organiche, avevano non solo la facoltà, ma financo il dovere di uccidere o di far uccidere immediatamente, sul posto, i soldati che si fossero resi responsabili di quei particolari reati, secondo l'inappellabile valutazione degli ufficiali stessi.

La giustizia militare regolava la vita e i comportamenti di tutti gli uomini mobilitati, ma erano sottoposte alla giurisdizione dei tribunali militari anche numerose categorie di cittadini coinvolti nelle attività delle Forze armate (gli operai delle fabbriche erano di fatto « militarizzati » sottoposti alla cosiddetta mobilitazione industriale) e le numerose province poste all'interno della zona di guerra. In totale, i soldati processati durante il conflitto furono 262.481, a cui si aggiunsero 61.927 civili e 1.119 prigionieri di guerra. Nell'insieme furono processate 325.527 persone; la percentuale di condanne si aggira intorno al 60 per cento del numero degli imputati. In questa moltitudine di procedimenti, 4.028 si conclusero con la condanna alla pena capitale, di cui 2.967 con gli imputati contumaci e 1.061 al termine di un contraddittorio.

Ma nelle trincee, al fronte, il militare poteva essere ucciso sulla base del giudizio di un singolo superiore, senza che venisse seguita alcuna regola, senza sentire le discolpe, senza l'intervento di un difensore, senza l'assunzione di prove, senza la redazione di atti o verbali che potessero essere oggetto di controllo (ed eventual-

mente di sanzione) successivo sull'operato del superiore giudice. Nell'esecuzione sommaria sia il giudizio che l'esecuzione non solo erano sostanzialmente contestuali, ma si realizzavano di solito in circostanze di tempo e di luogo tali da inficiare grandemente la serenità e la ponderatezza delle decisioni, sicché la morte dipendeva, nella sua tragica definitività, dall'onda emotiva corrente nei combattimenti di prima linea o in altre situazioni di forte tensione e pericolo.

Non esiste ancora un panorama completo degli episodi di esecuzione sommaria, proprio perché sovente le esecuzioni sommarie avvenivano nel corso di combattimenti o sbandamenti, senza testimoni e verosimilmente con scarso o nullo interesse da parte dell'ufficiale di rendere noto a terzi l'accadimento. La Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la guerra, testo redatto nel 1919, dall'avvocato generale militare Donato Tommasi su incarico del Capo di stato maggiore Armando Diaz, probabilmente in vista di un dibattito politico sul tema, fu colpevolmente lasciata cadere nell'oblio. La Relazione stima in circa 300 i casi di esecuzioni senza processo, ma, secondo diversi storici, i casi sarebbero molti di più. L'orrenda pratica della decimazione risulta essere stata adottata solo dall'esercito italiano nella Grande guerra. In forza dell'articolo 251 del codice penale per l'Esercito, al Comandante supremo era conferita la facoltà di emanare circolari e bandi aventi forza di legge nella zona di guerra, facoltà di cui si fece uso per legittimare la decimazione. Si tratta in particolare di due distinte circolari a firma del Capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Cadorna, l'una del 26 maggio 1916, l'altra del 1° novembre 1916, n. 2910.

Nei meandri oscuri dello Stato di eccezione, a cavallo fra il 1916 e il 1917, si insinuò la prassi della decimazione: espressamente ordinata in via generale da Cadorna a tutti i comandanti e accettata — sebbene non approvata — dal Governo, nonché in definitiva sopportata se non giustificata dalla stessa giustizia militare

(che non risulta abbia mai incriminato gli autori di quelle fucilazioni arbitrarie).

Gli episodi di indisciplina dei reparti italiani nel corso della prima Guerra mondiale non possono essere riduttivamente interpretati — come pretendeva di fare il Comando supremo — quali fatti criminosi *tout court*. Molti di questi giovani, già provati dalla durezza del conflitto, dal freddo e da malattie micidiali (come la già citata influenza spagnola), caddero anch'essi per la patria anche se estratti a sorte in una decimazione per « riportare ordine e ricompattare le truppe ».

La presente proposta di legge raccoglie l'appello rivolto il 4 novembre 2014 al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri, lanciato da docenti e insegnanti di ogni ordine e grado. In questo appello si legge tra l'altro: « Riferendoci ai soli fucilati, ricordiamo come Nuova Zelanda (*Pardon for Soldiers of the Great War Act 2000*), Canada (2002) e Gran Bretagna (*Armed Forces Act 2006*) abbiano da tempo riconosciuto e decretato che i loro fucilati per mano amica siano da considerarsi come “caduti in guerra”, riabilitandoli così agli occhi delle famiglie e del loro Paese. Monumenti commemorativi sono stati eretti in loro memoria. In Francia il Primo Ministro, Lionel Jospin, ebbe a dire nel 1998: “Questi soldati fucilati per dare l'esempio in nome di una disciplina che aveva come uguale solo la durezza dei combattimenti facciano ritorno oggi pienamente nella nostra memoria collettiva nazionale”. Tale presa di posizione è stata fatta propria da Nicolas Sarkozy nel 2008. I risultati delle ricerche della commissione voluta dagli ex combattenti e posta in essere dal Governo francese, guidata dallo storico Prost, che ha concluso i suoi lavori nel 2013, sono alla base della decisione di François Hollande di far erigere un monumento ai fucilati all'*Hôtel National des Invalides* come atto di riconciliazione nazionale.

Nulla di paragonabile è stato fatto in Italia per riabilitare la memoria dei nostri fucilati per mano amica, nonostante che la dichiarazione di Jospin del 1998 fosse stata commentata dall'allora Ministro

della difesa italiano con queste parole: “I nostri soldati fucilati non furono meno eroici dei loro commilitoni caduti in combattimento” ».

Restituire onore, dignità e memoria ai soldati uccisi per fucilazione o decimazione rappresenta un atto di giustizia per il passato e un monito per il futuro affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi.

La proposta di legge si struttura in quattro articoli.

Con l'articolo 1 si prevede che il Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del « fattore umano » predispona una relazione dettagliata sulla pena di morte irrogata al personale militare durante il conflitto, nonché sui casi di decimazione ed esecuzioni sommarie verificatesi durante le operazioni belliche. Tale relazione sarà presentata al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della difesa e alle competenti Commissioni parlamentari, nonché al Procuratore generale militare di cui al comma 2 dell'articolo 2 per gli atti di riabilitazione dell'onore militare conseguenti. All'articolo 2, comma 1, si prevede l'attivazione d'ufficio della procedura per la riabilitazione dei militari condannati a morte nel corso della prima Guerra mondiale per reati di assenza dal servizio (diserzione) e per i reati in servizio, come lo sbandamento, e i fatti di disobbedienza, ancorché collettiva sono esclusi i responsabili di delitti che sarebbero stati tali anche in tempo di pace, quali i delitti di omicidio, saccheggio e violenza sessuale.

Viene attribuito alla giustizia militare (articolo 2, comma 2), nella persona del Procuratore generale militare presso la corte militare d'appello, l'obbligo di presentare le richieste di riabilitazione al tribunale militare di sorveglianza in ordine a tutti i casi documentati di condanna alla pena capitale.

Conseguentemente, sono estinte (articolo 2, comma 3) le pene accessorie. Su istanza di parte (articolo 3, comma 1) o in base alla relazione di cui all'articolo 1,

sono restituiti l'onore militare e la dignità di vittime della guerra a quanti furono passati per le armi, addirittura senza processo, facendo anche ricorso all'intollerabile pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori.

L'articolo 3, comma 2, prevede di affiggere in un'ala del Vittoriano in Roma una targa nella quale la Repubblica rende evidente la sua volontà di chiedere il perdono di questi nostri caduti. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 3, comma 3) bandirà

uno specifico concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per selezionare il testo da esporre nel Vittoriano in Roma.

Infine, all'articolo 4, comma 1, si aprono finalmente gli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, relazioni, rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di supposta diserzione. Il comma 2 stabilisce che ai fini dell'accesso agli archivi e al materiale non si può opporre il segreto militare o di Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del « fattore umano » nella prima Guerra mondiale, di seguito denominato « Comitato », di cui al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2014, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sulla pena di morte irrogata al personale militare durante il conflitto, nonché sui casi di decimazioni e di esecuzioni sommarie verificatisi durante le operazioni belliche.

2. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si avvale per i suoi lavori di ricerca del contributo di storici, di esperti e di giovani ricercatori.

3. Ogni cittadino a conoscenza di casi di cui al comma 1 può inviare al Comitato relazioni, richieste e materiali utili alla ricostruzione degli eventi. Il Ministero della difesa pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale le modalità con le quali è possibile inviare il materiale.

4. La relazione di cui al comma 1 è presentata al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della difesa e alle competenti Commissioni parlamentari, nonché al Procuratore generale militare di cui al comma 2 dell'articolo 2 per gli atti di riabilitazione dell'onore militare conseguenti.

ART. 2.

1. È avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale

militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'Esercito, di cui al regio decreto 28 novembre 1869.

2. Il Procuratore generale militare presso la corte militare d'appello presenta al tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1 sono estinti le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

ART. 3.

1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'Esercito, di cui al regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Nel medesimo Albo sono altresì inseriti i nomi dei militari oggetto di esecuzioni sommarie o di decimazioni. Dell'inserimento è data comunicazione al comune di nascita del militare.

2. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di onorare militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa

una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.

ART. 4.

1. Al fine di facilitare la ricerca storica sugli eventi oggetto della presente legge il Ministero della difesa predispone la piena fruibilità agli studiosi degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, per tutti gli atti, relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione.

2. Ai fini dell'accesso agli archivi e al materiale di cui al comma 1 non può essere opposto il segreto militare o di Stato.

